



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 75 del 24 Marzo 2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 190/A FIGC inerente l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati al suddetto Comunicato Ufficiale;

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/A FIGC inerente l'interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale, con annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla Stagione Sportiva 2020/2021, ad esclusione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile;

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/A FIGC inerente la prosecuzione delle competizioni dilettantistiche di preminente interesse nazionale, relative alla corrente Stagione Sportiva 2020/2021;

COMUNICATO UFFICIALE N. 193/A FIGC inerente l'ulteriore differimento dei termini di tesseramento nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, a valere per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 11 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Riforma dello Sport - I Decreti Legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale;

CIRCOLARE N. 12 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Riforma dello Sport - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi) e 38 (semplificazione di adempimento).

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore	Nato	Società	Rilascio	Scadenza	
FLORIO	ALESSANDRO ALFREDO	08.11.2005	US VIBONESE CALCIO SRL	18.03.2021	18.08.2021
	IL SEGRETARIO Emanuele Daniele		IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi		

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 24 MARZO 2021**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/A

Il Presidente Federale

- viste le Società risultanti dagli elenchi Allegato 1 e Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ritenuto di dover avviare il procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, così come previsto dall'art. 16, comma 2, N.O.I.F., dandone comunicazione ai sodalizi interessati;
- considerato che, atteso l'elevato numero di soggetti, potenziali destinatari del provvedimento finale, si rende necessario procedere in tal senso con Comunicato Ufficiale;

rende noto

l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, concedendo alle parti interessate il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione del presente avviso, per l'eventuale esercizio delle facoltà partecipative e, in particolare, per la presentazione di memorie e/o documenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**C.R. ABRUZZO**

949660 A.S.D. ADELANTE
 945723 A.S.D. ALEX ZULLI GOLD FUTSAL
 940806 A.S.D. ALL GAMES SAN SALVO C5
 941025 A.S.D. ARIELLI CALCIO
 947662 A.S.D. AVIS POLLUTRI C5
 943141 A.S.D. CAPESTRANO
 62999 CELANO F.C. MARSICA SRL
 936060 A.S.D. CENTRO SPORTIVO TEATINO
 941591 A.S.D. CITTA' SANT ANGELO
 947638 A.S.D. COLLEDIMEZZO
 943750 FCD EUROGAMES CUPELLO C5
 941372 A.S.D. F.P. MICHETTI TOCCO
 943975 FCD FERROVIARIA AMATORI
 937945 ASD FUTSAL CASALBORDINO
 938130 A.S.D. FUTSAL CLUB NEROSTELLATI
 943667 A.S.D. FUTSAL CUS TERAMO
 947947 A.S.D. FUTSAL MAJNA C5
 932227 A.S.D. GISSI
 915401 L'AQUILA CALCIO 1927 SRL
 600767 A.S.D. MASSA D ALBE
 945646 A.C.D. MONTEBELLO
 940719 A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924
 938139 ASD ORNANO CALCIO
 600700 A.S.D. ORSOGNA 1965
 941400 A.S.D. OVIDIANA
 920516 A.S.D. PESCARA FEMMINILE
 949434 PESCARA SSD ARL
 947602 F.C.D. POLLUTRI 2K17
 949713 A.S.D. PRO CELANO 2018*
 943790 ASD QUADRI 2015
 947612 A.S.D. REAL S.EUSANIO C5
 937668 A.S.D. SAN DONATO
 943700 A.S. TAGLIACOZZO DYNAMICA
 943826 ASD TERRE DEL CERRANO
 600806 A.S.D. TORCIDACALCIO
 81822 A.S.D. TRE VILLE
 932330 A.S.D. UNITED PIANE
 947621 A.S.D. VAL VIBRATA COLONNELLA
 930086 A.S.D. VALLELONGA
 600115 VERLENGIA CALCIO
 938213 ASD VILLA REAL
 12730 CALCIO CHIETI SPA
 600689 PRO VASTO F.C. S.R.L.

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 1 del 5.7.2018
 C.U. n. 2 del 12.7.2018
 C.U. n. 3 del 19.7.2018
 C.U. n. 5 del 26.7.2018
 C.U. n. 7 del 2.8.2018
 C.U. n. 8 del 9.8.2018

C.U. n. 9 del 23.8.2018
C.U. n. 10 del 30.8.2018
C.U. n. 11 del 6.9.2018
C.U. n. 13 del 13.9.2018
C.U. n. 15 del 20.9.2018
C.U. n. 17 del 27.9.2018
C.U. n. 22 del 25.10.2018
C.U. n. 32 del 20.12.2018
C.U. n. 38 del 24.1.2019
C.U. n. 12 del 15.7.2006(FIGC)
C.U. n.16/A del 21.7.2006(FIGC)

C.R. BASILICATA

931685 ASD.P. CARO ET VELLUS
945923 A.S.D. DEPORTIVO LA MURESE
948124 A.P.D. DONNE MEDIO BASENTO
81041 A.C.D. FIDES SCALERA C.S.V
943824 ASD FORTUNA POTENTIA
944346 A.S.D. FUTSAL MONTEMILONE
935318 A.S.D. GALLICCHIO 95
690018 S.S. LAURENZANA CALCIO
918431 A.S.D. REAL MURESE P.G.
941908 A.S.D. REAL PALAZZO
944173 ASD REAL POMARICO
939236 A.S.D. REAL TURSI GROUP
910918 POL. ROCCANOVA
915093 S.C. RUOTI
947856 A.S.D. SAN CHIRICO RAPARO C5
936528 A.S.D. SPORTIME 3F FORENZA
920155 A.S.D. UNITED CALVELLO
942046 A.S.D. V.R. FUTSAL EPISCOPIA
947211 U.S.D. VILLA D AGRICOLA
938881 A.S.D. VIRTUS LAURIA CALCIO A 5
81629 U.S.D. VITALBA
57360 C.S. VULTUR
919948 A.S.D. 3P VALLE DEL NOCE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n.17 del 12.9.2018
C.U. n.23 del 21.9.2018
C.U. n.26 del 28.9.2018
C.U. n.28 del 3.10.2018
C.U. n.31 del 10.10.2018
C.U. n.33 del 15.10.2018
C.U. n.46 del 21.11.2018
C.U. n.55 del 14.12.2018
C.U. n.89 del 13.2.2019

C.R. CALABRIA

947955 A.S.D. ANOIA CALCIO
922019 A.S.D. ATLETICO CORIGLIANO
947879 POL.D. ATLETICO LAMEZIA
610234 A.S. BELSITO
932926 C.S.C. BIANCHI DILETTANTISTICA
947537 A.S.D. CALCIO SCILLA 2017

947908 A.S.D. CAPISTRANESE
941757 U.C. CARFIZZI
948399 S.S.D. CASALE
947107 A.S.D. CASALI DEL MANCO
948009 A.S.D. CETRARO CALCIO A 5
920033 F.C. CIRO
934439 U.S.D. CITTA DI BOTRICELLO
934840 A.S.D. CITTA DI MONTALTO UFFUGO
935573 A.C.D. CONDOFURI 2009
610291 U.S. CRUCOLESE A.S.D.
947685 A.S.D. CUORE NAZIONALE CALABRIA
941459 A.S.D. DJANGO BH LOCRI FUTSAL
946350 A.S.D. EAGLES C5 F CZ
949659 A.S.D. EMME KAPPA
948287 A.S.D. FEMMINILE SCALEA 2017
939065 A.S. FREE TIME
946257 A.S.D. FUTSAL REGGIO FEMMINILE
936313 A.S.D. GROTTERIA CALCIO
935991 A.S. JACURSO
936667 A.C.D. JOPPOLESE
944062 POL.D. LIMBADI CALCIO
610530 A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965
918531 A.S.D. MARACANA CALCIO A 5
950042 A.S.D. MONTEPAONE CALCIO A 5
946016 A.S.D. NOVA SANF
946146 U.S.D. NUOVA DI FRANCIA
947981 A.S.D. NUOVA PIETRAPAOLA CALCIO
947858 A.S.D. NUOVA SCIGLIANO CALCIO
74525 U.S. ORIOLO
934842 A.S.D. P.G.S. AURORA GALLICO
948425 U.S.D. PAGLIARELLE 82
947956 A.S.D. PALMI
941778 A.S.D. POLISPORTIVA MOLOCHIESE
948020 U.S.D. PRO SALA
936226 A.S.D. REAL CERVA
946017 A.S.D. REAL SAN FILI
935494 A.S.D. REAL SAN LUCIDO
941536 A.S.D. REAL SANGIOVANNELLO
947840 A.S.D. ROGHUDI ONLUS
934848 A.S.D. ROMBIOLO CALCIO A 5
948392 A.S.D. S.C. TERRANOVA 1970
921641 A.S.D. SAN GREGORIO D IPPONA
917996 A.S.D. SANNICOLESE CALCIO
945997 A.S.D. SANOIESE
947834 F.C.D. SAVELLI
945240 A.S.D. SILANA CALCIO 1947
931677 A.C. SOFIOTA
948455 A.S.D. SOLIDAL TEAM
950136 A.S.D. SPORTING MONGRASSANO
950026 A.S.D. SPORTING ROCCELLETTA 2018
950015 A.S.D. SQUILLACE LIDO
919918 A.S. STIGNANO A.S.D.
610122 POL. TAURIANOVESE A.S.D.
915193 S.S. TORRETTA
938831 A.S.D. UMBRIATICO CALCIO A 5
943991 A.S.D. VERZINO CALCIO

945954 A.S.D. VIGOR PALUDI
947859 A.C.D. VIRTUS SCALEA
918274 A.S.D. W.S.CATANZARO
11720 U.S. CATANZARO SPA
931604 A.S.D. MELICUCCA*

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 13 del 9.8.2018
C.U. n. 22 del 5.9.2018
C.U. n. 28 del 13.9.2018
C.U. n. 33 del 27.11.2018
C.U. n. 43 del 11.10.2018
C.U. n. 47 del 18.10.2018
C.U. n. 51 del 25.10.2018
C.U. n. 52 del 26.10.2018
C.U. n. 56 del 2.11.2018
C.U. n. 57 del 7.11.2018
C.U. n. 62 del 14.11.2018
C.U. n. 63 del 15.11.2018
C.U. n. 66 del 21.11.2018
C.U. n. 67 del 22.11.2018
C.U. n. 98 del 24.1.2019
C.U. n. 7 del 15.7.2006 (FIGC)

C.R. CAMPANIA

946132 A.S.D. A.F.F.E. NOCERA 100
946139 A.S.D. AC BLACKSLIONS
931574 A.S.D. ACADEMY FUTSAL MARIGLIANO
948022 A.S.D. ACCIAROLI 2017
945861 A.S.D. ALBA SANT AGATA DE GOTI
943914 A.S.D. ALBANELLA
945618 ANGRI FOOTBALL CLUB ASD
941027 A.S.D. ANTONIO BARONE CICCIANO
941224 A.S.D. ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO
944015 A.S.D. ATHLETIC GROTTOLELLA
935223 A.S.D. ATLETICO EOL C5 EBOLI
947939 A.S.D. ATLETICO F.A.A.B.
947980 A.S.D. ATLETICO PAOLISI 2017
931231 A.S.D. ATLETICO POMPEI
945394 A.S.D. ATLETICO SORRENTO 2016
942184 A.S.D. AUDAX MELITENSE
941100 A.S.D. CALCIO POLLA
945905 A.S.D. CAMEROTA
946089 A.S.D. CAMPANIA FUORIGROTTA 2016
941727 A.C.D. CAPRIOLI
948061 S.S. CARINARO
943530 A.S.D. CASTEL CAMPAGNANO
920203 A.S.D. CESINALI CALCIO
944103 A.S.D. CIRO VIVE
939199 A.S.D. COLLIANO FUTURA
950299 A.S.D. DINAMO CASERTA
77817 A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925
945992 S.S.D. ELYSIUM CALCIO
938862 A.S.D. F.C. AFRAGIRL
941172 A.S.D. F.C. QUALIANO CALCIO

941197 G.S. SAN BORTOLO A.S.D.
940805 A.S.D. SANGUINETTO VENERA
780369 ASD.AC SPORTING BADIA CALAVENA
945172 A.S.D. SPORTING PADOVA
947091 A.S.D. SPORTING VILAFRANCA
780208 TRANS-LUSIA C5 POL.D.
943972 A.S.D. UDINESECALCIO FEMMINILE
68784 A.C. VALDASTICO
918783 A.S.D. VEGGIANO CALCIO 2007
780719 A.S.D. VENEZIA FEMMINILE
938555 A.S.D. VERONA WOMEN
780573 A.S. VIRTUS CALCIO A 5 THIENE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Veneto, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 2 del 4.7.2018
C.U. n. 5 del 11.7.2018
C.U. n. 11 del 26.7.2018
C.U. n. 12 del 1.8.2018
C.U. n. 13 del 8.8.2018
C.U. n. 16 del 22.8.2018
C.U. n. 17 del 24.8.2018
C.U. n. 18 del 29.8.2018
C.U. n. 24 del 14.9.2018
C.U. n. 27 del 19.9.2018
C.U. n. 33 del 10.10.2018
C.U. n. 39 del 31.10.2018
C.U. n. 61 del 18.1.2019
C.U. n.102 del 20.6.2018
C.U. n.103 del 22.5.2019
C.U. n.112 del 19.6.2019

C.P.A. TRENTO e C.P.A. BOLZANO

760028 A.C. CALCIO A5 BELLESINI BORGO
947194 A.S.V. MARLING
943205 A.S.D. REAL ATLAS
64832 G.S.D. VATTARO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 6 del 2.8.2018
C.U. n. 11 del 9.8.2018

* società che, pur essendo state rese inattive, dai rispettivi Comitati regionali, non sono riconducibili, con esattezza, ai relativi provvedimenti dichiaratori.

SOCIETA' DEL SETTORE GIOVANILE**C.R. ABRUZZO**

935369 A.S.D. ABRUZZO CALCIO
 600729 A.C. ANTONIO SCIPIONE NOCCIANO
 911732 A.S. ATERNO RAIANO SUPERQUANA
 943349 A.S.D. ATLETICO CUPELLO
 941179 A.S.D. BARBERINI SPORTING CLUB
 947576 A.S.D. CARAMANICO CALCIO 1989
 915595 A.S.D. GIOVANILE CHIETI
 948049 A.S.D. GIUSEPPE MORELLI
 946357 S.S.D. ISOLA CALCIO SRL
 947729 A.S.D. IUTTISMAINI
 919360 A.S.D. MARSICA CALCIO 2006
 949728 PRATI S.S.D.A R.L.
 945713 A.S.D. REAL TEATE 2016
 944423 SSDARL SOCCER SCHOOL FRANCAVILLA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 8 del 9.8.2018
 C.U. n. 24 del 31.10.2018
 C.U. n. 67 del 20.6.2019

C.R. BASILICATA

936435 A.S.D. ATELLAMONTICCHIO
 911297 F.C. ATLETICO RAPOLLA
 941638 A.S.D. ATLETICO TITO
 944202 A.S.D. BOYS VALLEVERDE
 921616 A.S.D. CALCIO VENOSA
 911959 S.C. CASO FOOTBAL CLUB
 690475 A.S. DEPORTIVO MONTESCAGLIOSO
 947336 A.S.D. FOSSO SAN ROCCO
 942114 ASDP FRANCHINO TRIVIGNO
 917959 S.C. IORIO
 944434 POL.D LIBERTAS INVICTA POTENZA
 690158 F.C. MATERA S.R.L.
 911316 S.S. PIGNOLA GIOVANILE
 937056 A.S.D. PRO CALCIO POTENZA
 935306 A.S.D. REAL LAVELLO
 947910 A.S.D. REAL SALVIA
 916760 A.S.D. REAL STIGLIANO 2005
 946634 A.S.D. SPORT FIVE POTENZA
 944339 A.S.D. SPORTING RIVELLO
 945117 A.S.D. VIGOR PROCALCIO MATERA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 36 del 24.10.2018
 C.U. n.124 del 30.6.2018
 C.U. n.141 del 24.6.2019

C.R. CALABRIA

936731 POL. ABATE SAN LEONARDO
 945970 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO COSENZA

944192 A.S.D. ATLETICO MESORACA
946307 A.S.D. BENNY MANGIAPANE LAMEZIA
942073 A.S.D. C.S.E.N. BODY E FITNESS
82491 A.S.D. FILADELFIA
920169 POL. GALLINA
936020 S.S.D. INTERIZZICONI
938700 A.S.D. INTERPALMI
945880 A.S.D. JUNIOR COSENZA CALCIO
947991 A.S.D. MC CALCIO CINQUEFRONDI
946196 A.S.D. NEW GENERATION
915341 A.S.D. NEW REAL CASTROVILLARI
921979 A.S.D. NEW TEAM CASTRO
935988 A.S.D. OLYMPICTORRE
946292 A.S.D. PGS LOCRIDE
944187 A.S.D. POLISPORTIVA B.TELESIO
946197 A.S.D. POLISPORTIVA PORTOSALVO
947977 A.S.D. POLISPORTIVA ROMBIOLO
944188 A.S.D. REAL TORRETTA
945917 A.S.D. S.MARIA ZARAPOTI
944112 A.P.D. SAN FILIPPO NERI
939020 A.S.D. SAN GIOVANNI BATTISTA
941983 A.S.D. SAN NICOLA MELICUCCO
936904 POL.D. SANGIORGIO MORGETO
938194 A.S.D. SOCCER LIONS
610015 POL. SORIANESE A.S.D.
931785 SPORT TIME
946160 A.S.D. SPORTING BAGNARA
921894 A.S.D. SPORTING LUZZI ROSE
941614 A.S.D. SPORTING PAOLA
946345 A.S.D. SPORTING TREBISACCE
944016 A.S. VIRTUS GORETTI
946112 A.S.D. WOLF BOYS

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 29 del 29.11.2018
C.U. n. 46 del 7.2.2019
C.U. n. 48 del 19.10.2018
C.U. n. 78 del 26.6.2018

C.R. CAMPANIA

201877 SCCN.D A.N.D.S.
947404 A.S.D. ACADEMY FOOTBALL PALMESE
947217 A.S.D. ACADEMY SOCCER AFRAGOLA
945326 A.S.D. ACADEMY SOCCER PORTICI
948445 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO SPORT L.
936722 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO 2012
945613 A.S.D. ACCADEMIA FLEGREA
943295 A.S.D. ACCADEMIA PONTICELLI
922022 A.S.D. ALIMATA I E A
943125 A.S.D. ANTONIO MOSCATO
944131 A.S.D. ARRIAP
912905 A.S. ATENA LUCANA
941779 A.S.D. ATLETICO ARDOR
939061 A.S.D. ATLETICO BARONISSI
943912 A.S.D. ATLETICO BRACIGLIANO

C.R. VENETO

931013 A.S.D. C.S. ASSEGGIANO
947386 A.S.D. CITTA DI ROVIGO
930867 A.S.D. DOLOMITI
946308 A.S.D. DRAGO JESOLO
81919 A.C. FOEN
945084 A.C.D. GIOVANILE CASSOLA
919025 F.C. ISTRANA A.S.D.
946045 A.S.D. JUNIOR MITI VICINALIS
780126 A.S.D. LEONIANA
947094 A.S.D. MESTRE ACADEMY
932155 ACD.F. NET.UNO VENEZIA LIDO
930866 A.S.D. REAL VILLAFRANCHESE
917494 A.C.D. S.MARTINO PIANIGA
780380 POL. S.PIO X MIRANO
947637 A.S.D. SALIONZE
920950 S.S.D. SAN SEBASTIANO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Veneto, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 5 del 11.7.2018
C.U. n. 8 del 18.7.2018
C.U. n. 12 del 1.8.2018
C.U. n. 60 del 16.1.2019
C.U. n. 62 del 23.1.2019
C.U. n. 63 del 30.1.2019
C.U. n. 64 del 1.2.2019
C.U. n. 73 del 6.3.2019
C.U. n. 80 del 27.3.2019
C.U. n. 81 del 5.4.2018

C.P.A. TRENTO e C.P.A. BOLZANO

760238 F.C. GRIES A.S.D.
945083 A.S.C. LAJEN SEKTION FUSSBALL

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 12 del 6.9.2019

* società che, pur essendo state rese inattive, dai rispettivi Comitati regionali, non sono riconducibili, con esattezza, ai relativi provvedimenti dichiaratori.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/A

Il Presidente Federale

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
- considerate le perduranti condizioni di incertezza conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva al 30 giugno 2021 e le relative criticità nel portare a compimento le attività programmate;
- ritenuta prioritaria l'esigenza di tutela della salute dei tesserati;
- ritenuto, pertanto, opportuno interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale, relative alla stagione sportiva 2020/2021;
- ritenuto, altresì, di accogliere la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di prosecuzione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della corrente stagione sportiva 2020/2021, per i quali il CONI, con comunicazione del 24 febbraio 2021 e successiva pubblicazione sul proprio sito del 19 marzo 2021, ha chiarito come "gli eventi sportivi che pur svolti a livello regionale hanno ricadute dirette sugli eventi nazionali" possano essere considerati come attività di "*preminente interesse nazionale*";
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice-Presidenti

d e l i b e r a

di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale, annullando le classifiche dei campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/A

Il Presidente Federale

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n° 191/A del 23 marzo 2021;
- considerata la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di prosecuzione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della corrente stagione sportiva 2020/2021;
- vista la comunicazione del CONI del 24 febbraio 2021 che ha chiarito come “gli eventi sportivi che pur svolti a livello regionale hanno ricadute dirette sugli eventi nazionali” possano essere considerati come attività di “*preminente interesse nazionale*” e il conseguente inserimento nel relativo elenco dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile a far data dal 19 marzo 2021;
- richiamata la comunicazione del 19 marzo 2021 inviata dal Presedente federale al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto le modalità di “Ripresa dei Campionati di Eccellenza maschile, Eccellenza femminile, Serie C Calcio a 5 maschile, Serie C Calcio a 5 femminile – Stagione Sportiva 2020/2021”;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice-Presidenti

d e l i b e r a

a) è disposta la ripresa dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della stagione sportiva 2020/2021, nel rispetto della autonomia organizzativa riconosciuta alla Lega Nazionale Dilettanti, secondo i format individuati dai Comitati Regionali LND e autorizzati dalla FIGC con lettera del 19 marzo 2021;

b) la partecipazione alla prosecuzione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile non è obbligatoria per le società e non sono previste retrocessioni nelle categorie inferiori. In caso di indisponibilità a proseguire la stagione, le società rinunciarie manterranno comunque il titolo sportivo riferito alla categoria;

c) i calciatori/calciatrici tesserati/e con le società rinunciarie saranno:

- 1) svincolati/e in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli artt. 32 bis e 108 delle N.O.I.F. in deroga alle modalità e tempistiche ivi previste. In tali casi: i) le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 32 bis dovranno in ogni caso pervenire al Comitato

di appartenenza entro e non oltre il 6 aprile 2021; ii) il deposito degli accordi di svincolo ex art. 108, presso i Comitati di competenza, dovrà avvenire entro e non oltre il 2 aprile 2021 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 6 aprile 2021;

- 2) trasferiti/e a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 ad altra società che prosegue nella medesima competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta congiunta di quest'ultima e del calciatore/calciatrice.
- 3) In deroga all'art. 103 *bis* delle N.O.I.F., e a semplice richiesta della società cedente o del tesserato/tesserata, è inoltre consentita la risoluzione unilaterale di trasferimenti a titolo temporaneo nel solo ambito dilettantistico di calciatori/calciatrici già tesserati/e per le società che non riprendono l'attività nella stagione sportiva 2020/2021, al fine di consentire agli stessi e alle stesse il rientro alla originaria società cedente che, viceversa, ha deciso di proseguire l'attività.

Nel caso in cui la società cedente non riprenda l'attività, il calciatore o la calciatrice potrà rientrare alla stessa società ed essere trasferito ai sensi del precedente punto 2.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 193/A

Il Presidente Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 191/A e 192/A del 23 marzo 2021;
- vista la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti concernente il differimento di alcuni termini di tesseramento nell'ambito delle attività della L.N.D., per la stagione sportiva 2020/2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 171/A del 24 febbraio 2021;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

i termini di tesseramento di cui all'allegato A) del Comunicato Ufficiale n.171/A del 24 febbraio 2021, sono modificati come da testo allegato alla presente delibera.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a **giovedì 15 aprile 2021** (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

b) da martedì 1° dicembre 2020 a **giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);

- dal 1° dicembre 2020 al **15 aprile 2021 (ore 19.00)**.

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);

- dal 1° dicembre 2020 al 1° febbraio 2021 (ore 19:00)

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a **giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)**

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art. 40 *quinqües* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **15 aprile 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinqües* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quinqües* delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 *quater* e 40 *quinqües* delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro giovedì 15 aprile 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, **entro giovedì 15 aprile 2021**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 *quinqües*, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:
 - da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
- b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:
 - da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
- c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:
 - da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
 - da martedì 1° dicembre 2020 a **giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 8 gennaio 2021.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal venerdì 8 gennaio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00).

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 11 – 2021

Oggetto: Riforma dello Sport – I Decreti Legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale -

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021 due dei Decreti Legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge Delega n. 86 dell'8 agosto 2019, recante riforma dello sport.

Trattasi dei D.Lgs. n. 36 e 37, entrambi con data 28 febbraio 2021, recanti rispettivamente riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi Professionistici e Dilettantistici nonché di lavoro sportivo (**D.Lgs. n. 36**), e misure in rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società e di accesso all'esercizio della professione di Agente Sportivo (**D.Lgs. n. 37**).

Come peraltro riportato anche da molta parte della stampa specializzata nonché puntualizzato da molti dei massimi dirigenti di vertice dello sport italiano, notevoli sono state e permangono le perplessità che molte delle norme recate dai Decreti Delegati, **soprattutto dal D.Lgs. n. 36**, destano nel mondo sportivo dilettantistico e soprattutto nelle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che costituiscono la base dello sport italiano, le quali si reggono sul volontariato di centinaia di migliaia di soggetti e che con la loro attività rendono possibile a milioni e milioni di ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani, di praticare lo sport e di inserirsi nella vita sociale costituendo, nel contempo, un formidabile bacino per la formazione dei campioni che daranno prestigio e lustro al Paese.

In particolare, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha da sempre affermato, e ancora oggi lo ribadisce, che il calcio dilettantistico è il fiore all'occhiello dell'intero movimento calcistico nazionale.

In effetti, molte delle norme introdotte con i Decreti Delegati e, in particolare con il D.Lgs n. 36, recante disposizioni in materia di lavoro sportivo, apportano consistenti modifiche sia dal punto di vista civilistico, sia fiscale sia previdenziale nel mondo sportivo dilettantistico e, recando non poche difficoltà alle ASD e SSD che finora hanno potuto godere di alcune norme agevolative – tra tutte la Legge n. 398/1991, l'art. 90 della Legge n. 289/2002 e la Legge n. 133/1999 – le quali hanno finora reso meno pesante la gestione finanziaria e amministrativa degli Enti Sportivi Dilettantistici.

Di fatto, poi, è stata sostanzialmente abrogata la Legge n. 91 del 1981, introducendo la nuova definizione di **lavoratore sportivo** – senza operare alcuna distinzione tra lavoratore professionista e dilettante – soltanto differenziandola da quella dell'**amatore** che, secondo le nuove disposizioni, si sostituisce allo "sportivo dilettante" con caratteristiche molto simili alla figura del "volontario".

E', comunque, da considerare che le novità, che saranno, seppure in termini molto concisi, riportate di seguito – con il proposito di ulteriori Circolari illustrative nel tempo -, entreranno in vigore soltanto dal **1° luglio 2022** e che dovranno, nel frattempo, essere emanati i Decreti attuativi con i conseguenti chiarimenti delle amministrazioni competenti – Agenzia delle Entrate e INPS – che potrebbero attenuare, seppure parzialmente, le difficoltà cui sono chiamate ad andare incontro le ASD e le SSD.

Di seguito si riportano alcune delle disposizioni recate dal D.Lgs n. 36 del 28 febbraio 2021 che più interessano le ASD e le SSD.

Titolo II° – Enti Sportivi Dilettantistici e Professionistici

Capo I° - L'art. 6 stabilisce *la forma giuridica* degli Enti Sportivi Dilettantistici che possono assumere una delle seguenti forme:

a)-ASD priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile;

- b)-ASD con personalità giuridica di diritto privato;
- c)-società di cui al Libro V del Codice Civile.

Con il comma 2 dell'art. 6, le ASD, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore. In tal caso le norme del Decreto trovano applicazione in quanto compatibili.

L'art.7 *statuisce in materia di atto costitutivo e statuto.*

Premesso che per le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche sussiste l'obbligo di costituirsi con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede sociale, nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a)-la denominazione;
- b)-l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c)-l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- d)-l'assenza del fine di lucro;
- e)-le norma sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- f)-l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari;
- g)-le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- h)-l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle Associazioni.

L'art. 8 – *assenza di fine di lucro* – stabilisce l'obbligo per le ASD e le SSD di destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio e, con il comma 2, vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione a soci o associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali anche nel caso di recesso.

Il comma 3 dell'art. 8- prevede che per le Società Sportive Dilettantistiche costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice Civile, è possibile destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Il successivo comma 4 stabilisce, poi, che gli Enti Dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V del Codice Civile, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

L'art. 9 *regolamenta*, per la prima volta, la possibilità per le ASD e le SSD *di esercitare attività diverse da quelle principali sportive connotate da carattere "secondario e strumentale"* rispetto alle attività istituzionali. In sostanza viene legislativamente permesso di svolgere attività limitatamente ad altri servizi.

L'art. 10 – *riconoscimento ai fini sportivi* – premesso che le ASD e le SSD sono riconosciute ai fini sportivi dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, stabilisce che la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da ASD e SSD avviene mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, il quale trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle ASD e delle SSD ivi iscritte.

Con **l'art. 11** – *incompatibilità* - vieta agli amministratori delle ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

L'art. 12 -disposizioni tributarie -, come già previsto dal comma 4 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002, prevede, con riguardo alla posizione tributaria delle ASD e SSD, che sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS non si applica la ritenuta del 4% a titolo di acconto stabilita dall'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600/1973.

Con il comma 2 è stabilito che gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD e SSD, nonché delle FSN e degli EPS riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

Infine, il comma 3 dello stesso art. 12 prevede, così come già stabilito con il comma 8 dell'art.90 della Legge n. 289/2002, che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di ASD e SSD, nonché di ASD scolastiche che attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN, o da Enti di Promozione Sportiva, costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo di 200 mila euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o del prodotto del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108, comma, del TUIR.

Il Capo II del Titolo II – artt. 13 e 14 – riguarda le Società Sportive Professionistiche

Il successivo Titolo III – Persone fisiche – artt. da 15 a 17 statuisce in materia di atleti, tecnici, dirigenti e direttori di gara.

L'art. 15 – atleti – stabilisce che, con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria Associazione o Società Sportiva o, nei casi ammessi, con la FSN o DSA.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività ed alle competizioni organizzate dalla FSN, dalla DSA, dall'EPS di appartenenza dell'ASD o della SSD cui è associato nonché di concorrere, se in possesso dei requisiti richiesti, a ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. Nell'esercizio della pratica sportiva l'atleta è tenuto ad osservare le norme dettate dal CONI e dalle FSN, DSA, EPS di appartenenza.

L'art. 16 – tesseramento degli atleti minorenni – tratta le regole per il tesseramento degli atleti minorenni introducendo importanti modifiche. La richiesta di tesseramento può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della potestà genitoriale. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni degli artt. 316 e 337-bis del Codice Civile.

Dal compimento del dodicesimo anno di età, l'atleta minorenne non può essere tesserato se **non** presta personalmente il proprio assenso.

Per effetto del comma 3, **i minori di 18 anni che non sono cittadini italiani**, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Società affiliate alle FSN, alle DSA o agli EPS, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al compimento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di coloro che, ricorrendo i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

L'art. 17 – Tecnici, dirigenti, direttori di gara sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dalle FSN o dall'EPS di appartenenza.

L'art. 18 – direttori di gara – stabilisce il ruolo centrale dei direttori di gara, i quali partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Essi provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.

Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle FSN, delle DSA e degli EPS, dotate di autonomia operativa.

Il Titolo IV detta norme in materia di discipline sportive che prevedono *l'impiego di animali*.

La parte decisamente più importante è quella del Titolo V che reca disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di rapporti di lavoro nello sport che hanno innovato profondamente, modificandola, la precedente disciplina.

Già con l'**art 25, comma 1**, è stata eliminata qualsiasi differenza tra Professionisti e Dilettanti.

Infatti, viene stabilito che "**E' lavoratore sportivo l'atleta, l'istruttore, l'allenatore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui al successivo articolo 29".

Va subito evidenziato che anche il "direttore di gara" è considerato "lavoratore sportivo", la cui attività sportiva finora non è mai stata considerata "lavorativa".

Con il **comma 2** è stato precisato che l'attività di lavoro sportivo, posta in essere sia da un professionista che da un dilettante, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

E' previsto, con il **comma 3**, che, in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, ai fini della certificazione dei contratti, è possibile operare sulla base di parametri stabiliti dagli accordi collettivi o, in assenza, determinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

Con il **comma 4** è previsto che l'attività di lavoro sportivo può essere oggetto di prestazioni occasionali.

Il successivo **comma 5** stabilisce che ai rapporti di lavoro sportivo si applicano le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

I lavoratori **dipendenti pubblici** possono, come previsto dal successivo **comma 6**, prestare la propria attività nell'ambito delle ASD/SSD fuori dell'orario di lavoro, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. Ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui al successivo art. 29.

Con l'**art. 26, comma 1**, sono escluse alcune delle norme previste per il lavoro subordinato che possono essere incompatibili con la particolarità della prestazione sportiva; infatti, con il successivo **comma 2**, è previsto che il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a **cinque anni** dalla data di inizio del rapporto ed è ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società all'altra, purchè lo consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS.

Le FSN, le DAS e gli EPS possono prevedere – **comma 4** - la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione delle indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva.

L'art. 27 – rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici - stabilisce che il lavoro sportivo prestato dagli atleti nei settori professionistici come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di **contratto di lavoro subordinato**. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di **contratto di lavoro autonomo** quando l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione/evento e per un breve periodo di tempo e salvo che lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che concerne sedute di allenamento e, comunque, la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni in un anno.

I commi 4 e 5 dell'art. 27 dispongono in materia di stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la Società destinataria delle prestazioni sportive, secondo un contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla FSN, dalla DSA e dalle organizzazioni sindacali delle categorie di lavoratori sportivi interessate con l'obbligo, per la Società, di depositare **entro sette giorni** il contratto presso la Federazione competente unitamente ad ulteriori contratti che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari

L'art. 28 – direttore di gara - prevede, invece, che il contratto di lavoro del direttore di gara sia stipulato dalla federazione.

L'art. 29 dispone in materia di prestazioni amatoriali.

Il **comma 1** stabilisce che le ASD e le SSD, le FSN, le DSA e gli EPS riconosciuti dal CONI possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **amatori** che prestano **gratuitamente** la loro opera per lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, (ivi compresa, è da ritenere, secondo quanto in passato espresso dall'Agenzia delle Entrate, l'attività dei dirigenti che collaborano alla realizzazione della manifestazione), nonché per la formazione della didattica e della preparazione degli atleti.

Il **comma 2** prevede che le **prestazioni amatoriali non possono essere retribuite** in alcun modo e possono essere riconosciuti soltanto i premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive nonché le indennità di trasferta e i rimborsi spese anche forfetari, a cui si applica l'art. 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese **superano** il limite reddituale di cui all'art. 69, comma 2 del TUIR (10.000,00 euro), le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell'art. 25, comma 1, per l'intero periodo.

Le prestazioni amatoriali - **comma 3** - sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi (**comma 4**).

L'art. 30 – formazione di giovani atleti - prevede la possibilità di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale con **“giovani atleti”**. Al termine del periodo di apprendistato, fissato dal contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La Società o Associazione Sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'art. 31, comma 2, in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica amatoriale o giovanile.

L'art. 31 stabilisce, al comma 1, l'abolizione del “vincolo sportivo” entro il 1° luglio 2022. Le FSN possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.

Decorso il termine del 1° luglio 2022, il vincolo sportivo si intenderà abolito.

Il successivo **comma 2** stabilisce che le FSN prevedono con proprio regolamento che, in caso di contratto di lavoro sportivo le Società Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra la Società o Associazione Dilettantistica presso le quali l'atleta ha svolto attività sportiva dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; stesso premio è dovuto in caso di contratto con un'altra Società/Associazione Sportiva Dilettantistica.

La misura del premio è individuata dalle singole FSN secondo modalità e parametri che tengano conto dell'età degli atleti, della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e le Società/Associazioni Sportive con le quali concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

L'art. 32 legifera in materia di *controlli sanitari dei lavoratori sportivi*, prevedendo che l'attività sportiva debba essere svolta sotto controlli medici secondo norme stabilite dalle FSN, dalle DSA ed approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport.

Con il comma 2 è prevista l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale. I commi successivi riguardano i tempi, le modalità e gli oneri per l'istituzione, l'aggiornamento, la custodia della scheda sanitaria da parte delle competenti FSN e DSA prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

L'art. 33 - sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori – individua le disposizioni ordinamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un Medico Specialista in Medicina dello Sport.

Con il comma 6 sono dettate disposizioni in materia di **sicurezza dei minori** che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi da parte delle Associazioni e Società Sportive, tra cui la

designazione di un Responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

L'art. 34 – *assicurazione contro gli infortuni* – dispone al comma 1 l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori subordinati sportivi.

Per gli sportivi dei settori dilettantistici che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria.

L'art. 35 - *trattamento pensionistico* – reca disposizioni in materia pensionistica dei lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività. Essi devono essere iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di *cococo* o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziali. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

Per i lavoratori titolari di contratti di *cococo* o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali iscritti alla Gestione Separata INPS, che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, - **comma 6** - l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 10%, mentre per i lavoratori titolari di contratti *cococo* o che svolgono prestazioni occasionali, iscritti alla Gestione Separata ma che **non** risultano assicurati presso altre forme obbligatorie - **comma 7** - l'aliquota contributiva è pari al 20% per l'anno 2022, al 24% per il 2023, al 30% per il 2024 ed al 33% per il 2025.

Per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla Gestione Separata INPS, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 15% per l'anno 2022, al 20% per l'anno 2023, al 22% per il 2024 ed al 25% per il 2025.

L'art. 36 reca norme in materia di *trattamento tributario*.

Comma 1 - l'indennità prevista dal comma 4 dell'art. 26 è soggetta a tassazione separata agli effetti dell'IRPEF.

Il successivo **comma 2** stabilisce che per tutto quanto non regolato dal D. Lgs., è fatta salva l'applicazione delle norme del TUIR.

Il comma **3** prevede che per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti prevista dall'art. 26, le Società Sportive debbono osservare le disposizioni del DPR n. 633/1972 (IVA), distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo anche conto del rispettivo volume d'affari.

Per le ASD e SSD, comma **3**, resta ferma la disciplina agevolativa di cui all'art. 148, comma 3 del TUIR. Si ricorda che il terzo comma dell'art. 148 TUIR stabilisce la non commercialità, per le ASD, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre Associazioni che per legge, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati.

Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi degli art. 31, comma 2, – **comma 4** - sono equiparate alle operazioni esenti ai fini IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972; il premio non concorre alla determinazione del reddito per i soggetti percipienti che hanno optato per la Legge n. 398/1991. Occorre rilevare che le NOIF della FIGC prevedono altre forme di premi: alla carriera, indennità di formazione, ecc. non previsti dal Decreto. L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013 ha ritenuto applicabile anche ai predetti premi la disciplina fiscale prevista per il premio di addestramento e formazione tecnica.

Resta ferma – **comma 5** - la disciplina recata dalla Legge n. 398/91 (*regime forfetizzato per le ASD/SSD con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui*), dall'art. 25 della Legge n. 133/1999, *fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo*, e dall'art. 90 della Legge n. 289/2002.

Tuttavia, **viene modificata profondamente** – **commi da 6 a 8** - la disciplina dei “**compensi**” ai dilettanti. Infatti, sono considerati “redditi diversi”, sia ai fini fiscali che previdenziali, ai sensi dell'art. 67, comma 1,

lett. m), del TUIR, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi, soltanto entro il **limite di 10.000,00 euro l'anno**, come previsto dall'art. 69, comma 2, primo periodo del TUIR e, per "premi e compensi" erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica" si intendono **soltanto** gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

Ne consegue che nel settore sportivo dilettantistico sono esenti, in quanto "redditi diversi" e fino al limite di 10.000,00 euro annui, soltanto le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e gli emolumenti **occasionalmente** riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

La stessa soglia di esenzione di 10.000,00 euro annui si applica ai redditi di lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia del rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

Il successivo art. 37 – rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale - regola i rapporti di *cococo di carattere amministrativo-gestionale*. Anche per essi opera il **limite di 10.000,00 euro esenti** in quanto "redditi diversi". E si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo e dell'assicurazione per invalidità, la vecchiaia e superstiti con l'iscrizione alla Gestione Separata INPS. Quando i compensi, le indennità di trasferta e i rimborsi spese **superano il limite reddituale di 10.000,00 euro**, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo. Ai contratti *cococo* di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 35.

Con l'art. 38 – settori professionistici e dilettantistici – viene chiarita la distinzione tra disciplina sportiva professionistica ed attività sportiva dilettantistica, stabilendo il principio secondo cui sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle FSN o dalle DSA secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive Associate stesse con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI.

Il Decreto Legislativo n. 36 dispone, poi, al Capo II del Titolo V, **con l'art. 39**, disposizioni a **sostegno delle donne nello sport**. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il "Fondo per il professionismo negli sport femminili" con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per il 2020, di 3,9 milioni di euro per il 2021 e di 3,9 per il 2022. Le FSN che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili possono presentare la domanda di accesso al Fondo qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato ad obiettivi previsti dal comma 3.

L'art. 40 – promozione di parità di genere – introduce l'obbligo per il CONI di emanare, entro sei mesi, un Regolamento con i principi informativi per promuovere l'incremento della partecipazione femminile e della rappresentanza delle donne nello sport.

Con il **Capo III. artt. 41 e 42**, sono dettate ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie.

Con il successivo **Titolo VI – artt. da 43 a 50**, sono introdotte disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei Corpi Civili dello Stato.

Infine, il **Titolo VI, artt. 51 e 52, reca norme transitorie e abrogazioni**.

Le disposizioni di cui agli artt. da 25 a 30, e da 32 a 37 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. Trattasi in particolare delle norme innovative in materia di lavoro sportivo e disciplina del rapporto di lavoro sportivo, del trattamento pensionistico e di quello tributario. Le disposizioni dell'**art. 31 – abolizione del vincolo sportivo** - si applicano, anch'esse, come previsto dallo stesso art. 31, dal **1° luglio 2022**.

Sono, infine, abrogate, **con l'art. 52**, alcune di quelle disposizioni di legge che sono state modificate o hanno trovato locazione nel Decreto stesso.

In particolare, sono abrogate **dal 1° luglio 2022**: la Legge n. 366 del 1973 (estensione ai calciatori della previdenza ENPALS); la Legge n. 91 del 1981 (professionismo sportivo); l'art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 2000 (obbligo assicurativo per gli sportivi professionisti); l'art.2, comma 2. lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2015 (disciplina del lavoro subordinato per tutti i contratti di collaborazione fatta eccezione per quelli che rendono prestazioni presso Società e Associazioni Sportive).

Sono, invece, abrogati, dall'entrata in vigore del Decreto: alcuni commi dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 che sono stati trasfusi nel Decreto stesso; la Legge 20 gennaio 2016, 12 (integrazione sociale per i giovani sportivi extracomunitari); l'art. 1, comma 369, ultimo periodo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (diritto alla

pratica sportiva di cittadini di altri Paesi); l'art. 12-bis del D.L. 14 agosto 2020 (interventi per il passaggio al professionismo e tutele sul lavoro sportivo femminile).

Decreto Legislativo n. 37 del 28 febbraio 2021 - (*rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente Sportivo*)

Si porta all'attenzione delle Società il contenuto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 37, che tratta della **tutela dei minori**.

In particolare, il lavoratore sportivo può essere assistito da un Agente Sportivo a partire dal compimento del **quattordicesimo anno di età** e il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età (14 anni), deve essere sottoscritto a pena di nullità da uno degli esercenti la potestà genitoriale o dell'esercente la tutela legale del minore. Il comma 3 dell'art. 10 stabilisce, poi, che **nessun pagamento**, utilità o beneficio è dovuto all'Agente Sportivo **da parte del minore** in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell'Agente Sportivo da parte della Società o Associazione Sportiva contraente.

Il contratto deve essere redatto anche nella lingua di nazionalità del minore.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 12 – 2021

Oggetto: Riforma dello Sport – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi) e 39 (semplificazione di adempimenti)-

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, i Decreti Legislativi datati 28 febbraio 2021, n. 38, recante norme in materia di impianti sportivi e n. 39, recante semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi amministrativi.

Il **D.Lgs. n. 38** prevede, all'art. 4, misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione per i soggetti che, anche d'intesa con una o più Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche o Professionistiche, utilizzatrici dell'impianto, intendono realizzare l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi nonché la riqualificazione di infrastrutture sportive.

Necessita la presentazione al Comune o al diverso Ente Locale o pubblico interessato, di un documento di fattibilità, corredato di un piano economico-finanziario. Nello stesso art. 4 sono enumerate tutte le procedure necessarie per la realizzazione dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 5, le ASD e le SSD, senza fini di lucro, possono presentare all'Ente Locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economica finanziaria. Se l'Ente Locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'Associazione o alla Società Sportiva per una durata non inferiore a cinque anni.

L'art. 6 stabilisce che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti Locali Territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le Società e Associazioni Sportive.

Nei casi in cui l'Ente Pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a SSD e ASD sulla base di convenzioni. Le palestre e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e sportiva della scuola, devono essere posti a disposizione di ASD e SSD aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'Istituto scolastico o in Comuni confinanti.

Negli articoli successivi sono dettate norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e norme tecniche di funzionalità sportiva.

Con il comma 9 dell'art. 30 del "Decreto Sostegno" – 22 marzo 2021, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021), è stato aggiunto l'art. 12-bis che stabilisce che le disposizioni recate dal Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il **D.Lgs. n. 39** detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza in genere.

Con l'art. 4 è istituito presso il Dipartimento per lo Sport, il **Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche** nel quale – art. 5 – sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una FSN, DSA o di un EPS riconosciuti dal CONI.

L'iscrizione certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

La domanda di iscrizione – art. 6 – è inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta della SSD o ASD, dalla FSN, dalla DSA o dall'EPS affiliante. Alla domanda è allegata la documentazione attestante una serie di notizie e documenti riportati nello stesso art. 6.

Con la domanda di iscrizione al Registro – art. 7 – può essere presentata l’istanza di riconoscimento della **personalità giuridica** di cui al successivo art. 14.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, il Dipartimento per lo Sport definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.

L’art. 12 stabilisce che il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Le ASD e le SSD iscritte nello stesso continuano a beneficiare dei diritti dalla rispettiva iscrizione e **sono automaticamente trasferite nel Registro**.

L’art. 14 prevede per le ASD la possibilità, in deroga al DPR 10 febbraio 2000, n. 361, di acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro.

Il Notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’Associazione, fatte le verifiche necessarie soprattutto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente Ufficio del Dipartimento per lo Sport, richiedendo l’iscrizione dell’Ente.

Infine, con l’art. 16 è fatto obbligo alle FSN, DSA e EPS, sentito il parere del CONI, di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, le linee guida per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza in genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

Le ASD e le SSD e le Società Professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle predette linee guida, i modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. L’inadempienza a tale obbligo è sanzionata secondo le procedure disciplinari della FSN a cui sono affiliate.

Con il comma 10 dell’art. 30 del “Decreto Sostegno” – 22 marzo 2021, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021), è stato aggiunto l’art. 17-bis che stabilisce che le disposizioni recate dal Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con riferimento alla precedente Circolare CST n. 11/2021, si fa presente che le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2021, per effetto dell’art. 30, comma 7 del “Decreto Sostegno”, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad esclusione di quelle recate dagli artt. da 25 a 30 e da 32 a 37 che si applicano dal 1° luglio 2022.

Anche le disposizioni recate dal D. Lgs. n. 37/2021 si applicano, per effetto dell’art. 30, comma 8, del medesimo “Decreto Sostegno”, a decorrere dal 1° gennaio 2022.